



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Consiglio, nella seduta 6 giugno 2018, composto come da verbale in pari data;
sentiti i relatori Lorella Fregnani e Massimo Scuffi;

visto l'art. 24, comma 1, del d. lgs. n. 545/1992, come modificato dal D.Lgs. 156/2015, che rivisitando le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria evidenzia che lo stesso ha il primario compito di assicurare *“l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, e sulla base di un programma annuale, comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze”*;
ritenuto che la necessità di assicurare un adeguato livello di formazione per i Giudici Tributari di nuova nomina, i Giudici Tributari in servizio e per coloro che intendono rivestire incarichi direttivi e semidirettivi, richiede la costituzione di una struttura stabile che renda uniforme e permanente l'offerta formativa, in collaborazione con le Università, il mondo delle professioni e le associazioni di categoria, oltre che con le Commissioni Tributarie Regionali, per la piena articolazione anche sul territorio di programmi annuali di formazione;
ritenuta, pertanto, la necessità della costituzione di una struttura interna al CPGT in attuazione del dettato legislativo;

DELIBERA

di approvare la seguente

RISOLUZIONE N. 2/2018

“Istituzione della Scuola Superiore di Formazione dei Giudici Tributari”

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1, lett *h*) del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal D.Lgs. 156/2015, è istituita presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria la Scuola Superiore di Formazione dei Giudici Tributari (SSFGT), per la formazione e l'aggiornamento professionale dei Giudici Tributari.



2. La Scuola è la struttura didattica attraverso la quale il Consiglio assicura l'attuazione del diritto-dovere alla formazione iniziale, permanente ed all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla magistratura tributaria.

ART. 2

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità e per l'espletamento delle proprie funzioni la Scuola si avvale:

- a) delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nei limiti delle somme destinate a bilancio per la formazione ed in misura non eccedente il quinto delle risorse assegnate per gli effetti dell'art. 29-bis, comma 1, del capo III del D. lgs. n. 545/1992;
- b) di personale amministrativo in servizio presso il medesimo Consiglio di Presidenza, con possibilità di stipula di contratti di collaborazione per specifiche figure.
- c) di docenti a titolo temporaneo, anche in posizione di quiescenza, individuati fra i docenti delle Università, gli appartenenti alla magistratura tributaria da almeno dieci anni continuativi, che non abbiano subito provvedimenti disciplinari, e fra esperti di chiara fama e comprovata esperienza didattica nella disciplina loro affidata.

ART. 3

1. La partecipazione e la frequenza ai corsi della Scuola, nei termini fissati da apposito Regolamento, costituiscono la condizione per il riconoscimento dei punteggi utili ai fini delle valutazioni concorsuali per l'attribuzione degli incarichi semi-direttivi e direttivi agli appartenenti alla magistratura tributaria.

ART. 4

1. La Scuola provvede all'organizzazione e alla promozione, allo svolgimento ed alla gestione, in sede centrale, decentrata -anche in collaborazione con le Commissioni Tributarie- e con modalità in e-learning:

- a) di corsi e seminari di formazione iniziale dei vincitori dei concorsi per l'immissione nella magistratura tributaria;
- b) di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento per gli appartenenti alla magistratura tributaria;
- c) di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento per gli aspiranti ad incarichi direttivi e semi-direttivi della magistratura tributaria;
- d) di attività di collaborazione e programmazione connesse con le proprie finalità poste in essere con Università, Scuole di formazione, Enti ed Ordini professionali, italiani e



stranieri, nonché di formazione giudiziaria tributaria europea, nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o istituzioni internazionali o nell'ambito di attuazione di specifici programmi governativi;

- e) di corsi di formazione ed aggiornamento anche finalizzati all'acquisizione di nuove e migliori competenze inerenti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici in uso;
- f) di corsi finalizzati all'apprendimento di tecniche di gestione delle risorse umane dedicate ai magistrati tributari titolari di incarichi semi-direttivi e direttivi.

La Scuola si occupa altresì:

- a) della pubblicazione di ricerche e studi sulle materie oggetto dell'attività di formazione ed aggiornamento;
- b) di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

3. Per il perseguimento delle proprie finalità la Scuola può proporre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di concludere accordi, protocolli d'intesa o convenzioni con altri soggetti, pubblici e privati, italiani, dell'Unione europea o stranieri, operanti nel settore della formazione di interesse per i giudici tributari.

ART. 5

1. La Scuola si avvale della collaborazione di un Comitato Scientifico di cui saranno chiamati a far parte:

- docenti universitari in discipline economiche o giuridiche;
- giudici tributari con un minimo di 10 anni di servizio;
- rappresentanti del mondo delle professioni;


La nomina dei membri del Comitato Scientifico dovrà avvenire -previo interpello- sulla base dei *curricula* dei candidati e/o altri elementi comprovanti l'esperienza professionale e scientifica oltre che organizzativa degli stessi.

Art. 6


Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria adotta lo Statuto ed il Regolamento per disciplinare la composizione ed il funzionamento della Scuola.

Si comunicano:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/1992,
- alla Direzione della Giustizia Tributaria,



- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.



IL PRESIDENTE
(Mario CAVALLARO)